

N. R.G. 1/2021



REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE di MODENA
 sezione fallimentare

Il Presidente:

Nel procedimento per composizione della crisi da sovraindebitamento (L. n. 3/2012) iscritto al n. r.g. **1/2021** promosso da:

SERGIO CALIENDO

rappresentata e difesa dall'Avv. SANDRA ASPREA

RICORRENTE

esaminata la domanda di ammissione alla procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento-accordo di ristrutturazione dei debiti depositata da **SERGIO CALIENDO** in data 5-8-2021 e vista la relazione dell'OCC AVV Gaia Tassi ;

rilevato che

sussistono i presupposti di ammissibilità di cui all'art. 7 l. n. 3/2012 in considerazione della qualifica del debitore e della natura dei debiti contratti;

l'accordo proposto non appare contrario, allo stato, a disposizioni di legge;

il Tribunale adito è competente e sono stati depositati i documenti prescritti:

P.Q.M.

Visto l'art. 10 della l. n. 3/2012

fissa

l'udienza di omologazione per il giorno 7-10-2021 ORE 9,30 da tenere con trattazione scritta con termine per le parti di deposito di note di udienza entro il 30-9-2021

dispone

la comunicazione entro il 6-9-2021 ai creditori presso la residenza o la sede legale, anche per telegramma o per lettera raccomandata con avviso di ricevimento o per telefax o per posta elettronica certificata, della proposta e del decreto;

dispone

che un estratto della proposta e del decreto siano pubblicati sul sito internet del tribunale di modena

dispone

che, sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventa definitivo, non possono, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni esecutive individuali né disposti sequestri conservativi né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio del debitore che ha presentato la proposta di accordo, da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore;

rende noto

ai creditori che possono far pervenire, anche per telegramma o per lettera raccomandata con avviso di ricevimento o per telefax o per posta elettronica certificata all'avv GAIA Tassi dichiarazione sottoscritta del proprio consenso alla proposta o le proprie osservazioni almeno dieci giorni prima



dell'udienza di cui sopra e che, in mancanza, si riterrà che abbiano prestato consenso alla proposta nei termini in cui è stata loro comunicata.

L'occ nelle note di udienza darà conto del consenso o meno prestato dai creditori alla proposta manda alla cancelleria per la comunicazione al ricorrente.

Modena, 24 agosto 2021

Il Presidente
Emilia SALVATORE

